

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

1. Nella **scuola primaria** l'ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La non ammissione viene intesa:
 - come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
 - come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
 - come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
 - come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
 - quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
 2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati;
 3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.La non ammissione, deliberata all'unanimità in sede di scrutinio finale, viene notificata per iscritto alla famiglia.
2. Nella scuola **secondaria di primo grado** l'ammissione alla classe successiva è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza o all'unanimità, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che se ne avvalgono.
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati.

Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”, per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione in presenza di numerose insufficienze lievi (voto 5) e insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare, secondo quanto segue:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4	DISCIPLINA 5
CASO 1	5	5	5	5	5
CASO 2	4	5	5	5	--
CASO 3	4	4	5	5	--
CASO 4	4	4	4	--	--

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all’unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni
- mancanza di impegno

I criteri su esposti terranno conto, inoltre, della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, nei seguenti casi:

1) **non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali 742,5 ore di presenza, ovvero 247,5 massimo ore di assenza).

2) **provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio**

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

3. L’ammissione **all’esame di Stato** è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.